



CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONFERMA TARIFFE TARI DELL'ANNO 2019 PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Settembre, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Seconda convocazione, sotto la presidenza di Avv. Digiesi Maria Filippa e con l'assistenza del **Segretario Generale del Comune Avv. Teresa Gentile**.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	VALENTE ALESIO	X	
2	COLONNA FRANCESCO	X	
3	CAPONE SALVATORE		X
4	DI MEO VINCENZO	X	
5	LUPOLI MARIELLA	X	
6	MORAMARCO ANGELA	X	
7	CARDASCIA DOMENICO		X
8	CALDERONI DOMENICO	X	
9	STRAGAPEDE ANTONIO	X	
10	TEDESCO MICHELE		X
11	ARIANI MARIA		X
12	DIGIESI MARIA FILIPPA	X	
13	MELIDDO VINCENZO	X	

N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
14	VITUCCI GIUSEPPE	X	
15	LORUSSO LUIGI	X	
16	BURDI SILVANO	X	
17	DE PASCALE Giovanni	X	
18	LORUSSO MICHELE	X	
19	SIMONE EZIO	X	
20	VARRESE VINCENZO		X
21	LOVERO IGNAZIO	X	
22	LAPOLLA ANGELO		X
23	COLAVITO RAFFAELLA	X	
24	CATALDI ROSA	X	
25	LORUSSO KETTI	X	

Presenti: 19

Assenti: 6

Si dà atto che il Consigliere Lapolla è assente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

- l'art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell'abrogare l'art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 201/2011, ha determinato la soppressione della TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29/07/2014 è stata istituita nel Comune di Gravina IN Puglia la IUC - imposta unica comunale, di cui la TARI è una delle tre componenti;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 27/03/2019 è stato aggiornato detto regolamento IUC;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha abolito decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';

- con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;

- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva.

Il comma 1, dell'art. 151, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Questo termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Questa disposizione si lega con le norme che si occupano delle tariffe/aliquote dei tributi locali. Infatti, l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il Ministro dell'interno con il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020.

Successivamente con il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) lo stesso Ministro ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

l'art. 107, comma 2 del DL 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n 27 del 24/04/2020 stabilisce che "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".

Nel quinto comma dell'art. 107 è stabilito che i comuni - in deroga all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Preso, dunque, atto dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF;

Tenuto altresì conto che ad oggi il soggetti coinvolti nel processo (soggetto gestore) non ha predisposto come per legge il PEF 2020 ed in merito alle tempistiche necessarie per il visto di approvazione da parte di AGER , autorità territorialmente competente, e la trasmissione all'ARERA per la validazione, risultano allo stato incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020 preso atto del previsto slittamento al 31.07.2020 dei termini per la predisposizione dei piani finanziari e per la determinazione delle tariffe;

Ritenuto di confermare per il 2020, le tariffe TARI 2019 di cui alla deliberazione di C.C. n. 7 del 27.03.2019 avente ad oggetto "approvazione PEF e tariffe TARI anno 2019", che si richiama integralmente, provvedendo successivamente entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 ai sensi dell'art 107 del D.L. 18/2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998;

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede a decorrere dall'anno di imposta 2020 che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'IMU e dalla TASI acquistino efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che a tal fine, il Comune sia tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato, fermo che in caso di

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 dell'11.06.2019 avente ad oggetto "PROPOSTA CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER IL 2020"

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

UDITA la relazione dell'assessore delegato ai Tributi Comunali

UDITI gli interventi successivi

PROCEDUTO a votazione palese resa per appello nominale,

Favorevoli: 12 (Valente, Colonna, Di Meo, Lupoli Mariella, Moramarco, Calderoni, Stragapede, Digiesi, Meliddo, Vitucci, Lorusso Luigi, Burdi) ; Contrari: 6 (Lorusso Michele, Simone Ezio, Lovero, Colavito, Cataldi, Lorusso Ketti) Astenuti: 0 ; Assenti: 7 (Capone Cardascia, Tedesco, Ariani, De Pascale, Varrese, Lapolla).

Con n. 12 voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. DI CONFERMARE per l'esercizio 2020 le tariffe TARI 2019 già approvato con la deliberazione del C.C. n. 7 del 27.03.2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2019", alla quale ci si riporta integralmente, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 entro il 31/12/2020 ai sensi dell'art. 107 del DL 18/2020 convertito della Legge n. 27 del 24/04/2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

3. di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTO a votazione palese, resa per alzata di mano:

Favorevoli: 12 (Valente, Colonna, Di Meo, Lupoli Mariella, Moramarco, Calderoni, Stragapede, Digiesi, Meliddo, Vitucci, Lorusso Luigi, Burdi); Contrari: 6 (Lorusso Michele, Simone Ezio, Lovero, Colavito, Cataldi, Lorusso Ketti) Astenuti: 0 ; Assenti: 7 (Capone Cardascia, Tedesco,

Ariani, De Pascale, Varrese, Lapolla).

Con 12 voti favorevoli ed unanimi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Avv. Teresa Gentile

Annotazioni della Ragioneria

*VISTO per l'assunzione dell'IMPEGNO ai sensi dell'art. 153, c.5 e per gli effetti previsti
Dall'Art.191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267*

REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO N.: _____

Capitolo _____ Codice _____.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Relata di inizio pubblicazione

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funz. Titolare P.O. Avv. Raffaella Vignola

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- [] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- [X] è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funz. Titolare P.O. Avv. Raffaella Vignola
